

DECISIONE (UE) 2017/189 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2017

relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽²⁾ indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria. Queste comprendono le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).
- (3) L'articolo 74 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS debba adottare le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.
- (4) L'articolo 300 dell'accordo prevede che il sottocomitato TSD sostenibile debba adottare il proprio regolamento interno.
- (5) L'articolo 83 dell'accordo prevede che il sottocomitato doganale debba adottare il proprio regolamento interno.
- (6) L'articolo 211 dell'accordo prevede che il sottocomitato IG debba adottare il proprio regolamento interno.
- (7) È opportuno stabilire le posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS, di sottocomitato TSD, di sottocomitato doganale e di sottocomitato IG in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS istituito a norma dell'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è basata sul progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

